

ALLEGATO COMUNE n. 3
AI LOTTI 139/1 – 139/2 – 139/3

CONVENZIONE CON MINISTERO
(scaduta)

Terreni Edificabili

All. Com. 3.01 – Convenzione con Ministero del 12/10/2007



Allegato Comune N. 3.01

Convenzione con Ministero del 12/10/2007



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE STATALI, L'EDILIZIA
E LA REGOLAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI

DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE E LE POLITICHE URBANE E
ABITATIVE

LEGGE 12 LUGLIO 1991, N. 203 – ART. 18

CONVENZIONE PER L'ATTUAZIONE DI UN PROGRAMMA INTEGRATO CHE COMPORTA
VARIANTE AGLI STRUMENTI URBANISTICI

LEGGE 12 LUGLIO 1991, N. 203, ARTICOLO 18

Programma straordinario di edilizia residenziale da concedere in locazione o in godimento ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato quando è strettamente necessario alla lotta alla criminalità organizzata, con priorità per coloro che vengono trasferiti per esigenze di servizio.

PROGRAMMA INTEGRATO DA REALIZZARSI NEL COMUNE DI CUNEO

SOGGETTO AFFIDATARIO: [REDACTED]

SCHEDA DI PREFATTIBILITA' N. 395

PROGETTO N.135

CONVENZIONE

L'anno duemilasette, il giorno dodici del mese di ottobre nella sede del Ministero delle infrastrutture – Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche urbane e abitative si sono costituiti con il presente atto:


1) il **Ministero delle infrastrutture – Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche urbane e abitative** – codice fiscale 97439910585, rappresentato dal Dott. Marcello Arredi in qualità di Direttore Generale come da D.C.P.M. in data 02 dicembre 2006 registrato alla Corte dei Conti il 08 febbraio 2007 reg. 2 fgl.16;

2) il soggetto affidatario [REDACTED], con sede in Savigliano via E.Fermi [REDACTED] in persona legale rappresentante sig. [REDACTED] autorizzato con verbale C.d.A. del 03 agosto 2005 Codice fiscale [REDACTED] (ALL. A);

3) il Comune di CUNEO rappresentato dal Dirigente del Settore Programmazione del Territorio del Comune di Cuneo, domiciliato per la carica in Cuneo - Via Roma n. 28 sig. PREVIGLIANO Arch. Giovanni costituito ai soli fini di garantire l'attuazione coordinata del programma nonché il suo funzionale completamento a precisazione degli obblighi assunti dal comune stesso in sede di convenzione urbanistica sottoscritta con il soggetto affidatario in data 28 dicembre 2005, rep. n. 11022 e successiva integrazione del 19 luglio 2006, come esplicitamente richiamati all'art. 8 del presente atto, e così come delegato dalla giunta municipale con delibera n. 88 del 20 marzo 2007 (ALL. B);

PREMESSO CHE:

- l'articolo 18 del decreto - legge, 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, ha dato avvio, al fine di favorire la mobilità del personale, ad un programma straordinario di edilizia residenziale da concedere in locazione o in godimento ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato quando è strettamente necessario alla lotta alla criminalità organizzata, con priorità per coloro che vengano trasferiti per esigenze di servizio;
- con delibere del Comitato esecutivo del Cer 17 ottobre 1991 e 30 ottobre 1991 e con delibera Cipe 20 dicembre 1991, sono stati fissati i criteri e le modalità di presentazione delle proposte relative all'attuazione del programma straordinario;
- con Decreto del Ministro dei lavori pubblici 17 gennaio 1992 è stato indetto il confronto pubblico concorrenziale, per la selezione delle proposte relative al programma straordinario suddetto, secondo le modalità di cui al bando di gara e al modello di scheda di prefattibilità allegati al sopraindicato decreto;

- il soggetto affidatario ha presentato, secondo i tempi e le modalità stabilite dal punto 7.1 del citato bando di gara, la scheda di prefattibilità, protocollata presso il Segretariato generale del Cer al n. 395, relativa al programma integrato nel comune di Cuneo;
- con D.M. 4 marzo 1992, n. B/2755, è stata costituita la commissione incaricata della selezione delle proposte;
- con i DD.MM. 17 giugno 1992, n.B/6916, 18 settembre 1992, n. 109/S e 21 novembre 1992 n. B/12741, tale commissione è stata modificata ed integrata;
- con la delibera del Comitato esecutivo del Cer 23 aprile 1992 è stato approvato l'elenco degli idonei di prima fase tra i quali la proposta in epigrafe;
- con nota 04 maggio 1992, n. 3072/12 B 1, il Prefetto di Cuneo ha attestato la conformità della localizzazione, in ambito territoriale di competenza della Prefettura stessa, alle finalità di cui all'art. 18 della legge 203/91;
- con ministeriale 25 giugno 1992, n. 395, al soggetto affidatario è stata comunicata l'ammissione alla seconda fase e richiesta la documentazione di cui al punto 7.2 del bando di gara;
- con ministeriale 21 luglio 1992, n. 1144, è stato prorogato il termine per la presentazione della documentazione di cui al precedente punto, fissando la nuova scadenza al 20 ottobre 1992;
- in data 20/10/1992 è pervenuta al Segretario generale del Cer la documentazione richiesta e protocollata al n. 135;
- con nota 29 novembre 1993 il presidente della commissione ha trasmesso i tre distinti elenchi di cui al punto 7.1 del bando di gara;
- con nota 30 dicembre 1993, n. B/12047, il Segretario generale del Cer ha trasmesso - ai sensi dell'art. 8 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, - al Presidente della Giunta della Regione Piemonte l'elenco degli operatori e degli elaborati progettuali selezionati dalla Commissione istituita con il già

citato decreto ministeriale 4 marzo 1992, n. B/2755, ai fini della conclusione dell'Accordo di programma di cui all'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

CONSIDERATO CHE

- il finanziamento dell'intervento di edilizia sovvenzionata è determinato ai sensi del D.M. 26 aprile 1991, n. 61, depurato delle voci relative alle spese tecniche e generali e alle prospezioni geognostiche;

- l'art. 2 comma 72, della Legge 662/96 ha disposto la diretta ammissione al finanziamento per gli interventi per i quali sia stato concluso l'Accordo di programma;

- la legge 1 agosto 2002, n. 166, art. 2, comma 8, lettera b), prevede che i finanziamenti saranno utilizzati per i programmi integrati utilmente collocati in graduatoria nei limiti e secondo quanto indicato nel comma 7;

- l'art. 13, comma 2, della legge 23 febbraio 2006, n. 51, ha ulteriormente differito al 31 dicembre 2007 la scadenza dei termini previsti dall'art. 11, comma 2, e dall'art. 12, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 136;

- l'art. 13, comma 1, della legge 23 febbraio 2006, n. 51, prevede che all'art. 4, comma 150, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole: "diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti "da ratificare entro il 31 dicembre 2007", termine per ratificare gli accordi di programma stipulati per la rilocalizzazione in altra regione;

- con nota 3 luglio 2003 n. 6046/184 la Presidenza della Giunta della Regione Piemonte ha trasmesso la documentazione relativa alla conclusione dell'Accordo di programma per l'intervento in questione;

- con nota 19 dicembre 2003 n. 9127/184 la Presidenza della Giunta della Regione Piemonte ha trasmesso la documentazione relativa alla conclusione dell'integrazione all'Accordo di programma di cui al punto precedente;

- con nota 5 gennaio n. 240 il comune di Cuneo ha trasmesso la deliberazione del consiglio comunale 25 novembre 2003 n. 159, di ratifica dell'Accordo di programma di cui sopra;

- con nota 5 gennaio n. 240 il comune di Cuneo ha trasmesso la deliberazione del consiglio comunale 23 dicembre 2003 n. 172, di ratifica dell'Integrazione all'Accordo di programma di cui al precedente punto;

- il programma di che trattasi rientra nell'ambito specifico di disciplina di cui all'art. 2, comma 8, lettera b), della legge 166/2002, risultando inserito negli elenchi dei programmi ammessi a finanziamento dalla Commissione esaminatrice con Verbale n. 47 del 18 ottobre 1993;

- con ministeriale 19 aprile 2004, n. 153, al comune di Cuneo è stato trasmesso lo schema di convenzione da stipulare tra la Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche abitative e il soggetto affidatario;

- con la stessa ministeriale 19 aprile 2004, n. 153, al soggetto affidatario è stato trasmesso il sopraindicato schema di convenzione e richiesta, tra l'altro, la sottoscrizione della convenzione urbanistica con il comune, in particolare la progettazione urbanistica deve essere aggiornata al fine di recepire le modifiche al programma apportate in sede di Accordo e deve riguardare anche i collegamenti alle urbanizzazioni generali di cui all'art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, come sostituito dall'art. 41 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

- con nota 04 aprile 2006, il soggetto affidatario ha trasmesso la documentazione richiesta ed in particolare la convenzione urbanistica sottoscritta con il comune di Cuneo il 28 dicembre 2005 repertoriata al n. 11022, registrata a Cuneo il 29 dicembre 2005 n. 2154;

- con nota 20 settembre 2006, il soggetto affidatario ha trasmesso la documentazione richiesta con ministeriale del 05 giugno 2006 n. C2/1093 ed in particolare l'integrazione alla convenzione urbanistica sottoscritta con il comune di Cuneo il 19 luglio 2006 repertoriata al n. 11065, registrata a Cuneo il 02 agosto 2006 n. 1469;

- con il ministeriale 07 marzo 2007, n. B/88, al soggetto affidatario è stata richiesta la documentazione necessaria alla sottoscrizione del presente atto;

- in attuazione del decreto ministeriale 9583/23/2 in data 15 ottobre 1999, con direttiva n. 11 in data 19 gennaio 2000, la denominazione di "Segretario generale del Cer" è stata sostituita

con quella di "Direzione generale delle aree urbane e dell'edilizia residenziale" che ne ha incorporato le relative attribuzioni;

- in sede di Conferenza Stato - regioni, nella seduta del 2 marzo 2000, è stata raggiunta l'intesa ai sensi dell'art. 63 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nella quale è stato previsto, tra l'altro, che l'Amministrazione centrale continui a svolgere le procedure di propria competenza relativamente ai programmi di cui all'art. 18 l.203/1991;
- con decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con la legge 17 luglio 2006, n. 231, è stato, tra l'altro, istituito il Ministero delle Infrastrutture;



TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

le parti, come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

(Atti che formano parte integrante della convenzione)

1. Costituiscono parte integrante della presente convenzione, le premesse formulate, nonché:
 - a) gli elaborati tecnici presentati al Segretario generale ai fini del confronto pubblico concorrenziale;
 - b) l'Accordo di programma in data 19 maggio 2003 tra Regione Piemonte e Comune di Cuneo (ALL C) e l'integrazione all'accordo di programma precedente sottoscritto in data 01 dicembre 2003 (ALL C1);
 - c) il decreto del Presidente della giunta regionale n. 53 del 05 giugno 2003 con il quale è stato approvato l'Accordo medesimo, oltre al decreto del Presidente della giunta regionale n. 144 del 04 dicembre 2003 di approvazione dell'integrazione all'Accordo di programma (ALL D);



- d) la delibera del Consiglio Comunale di Cuneo del 25 novembre 2003 n. 159 con la quale l'Accordo è stato ratificato (ALL. C), oltre alla delibera Consiglio Comunale di Cuneo del 23 dicembre 2003, n. 172 di ratifica dell'integrazione all'Accordo di programma (ALL. C1);
- e) la convenzione urbanistica sottoscritta tra il soggetto affidatario ed il Comune di Cuneo in data 28 dicembre 2005, n. 11022, registrata a Cuneo il 29 dicembre 2005, n. 2154 (ALL. E) oltre alla modifica convenzione urbanistica, come da richiesta ministeriale, sottoscritta in data 19 luglio 2006, n. 11065, registrata a Cuneo il 02 agosto 2006 n. 1469 (ALL. E1);
- f) gli elaborati tecnici modificati a seguito della convenzione urbanistica, tale aggiornamento si intende sostitutivo o integrativo degli elaborati di cui al punto a) (ALL. F);
- g) i quadri tecnici - economici relativi agli interventi di edilizia sovvenzionata e agevolata, di cui ai DD.MM. 26 aprile 1991, nn. 61 e 62. (ALL G);

Art. 2



(Obblighi disciplinate dalla presente convenzione)

1, La presente convenzione definisce e disciplina le obbligazioni che fanno capo a ciascuno dei soggetti costituiti con riferimento a:

Capo A) Impegno del soggetto affidatario alla completa realizzazione del programma integrato secondo i tempi e le modalità indicati nel presente atto inclusa la realizzazione dei collegamenti alle urbanizzazioni generali di cui all'art. 4 della legge 847/64 esterni all'ambito territoriale oggetto del programma.

Capo B) Finanziamento da parte della Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche urbane e abitative degli interventi di edilizia sovvenzionata e di edilizia agevolata ricompresi nel programma integrato.

Capo C) Clausole e condizioni particolari.



CAPO "A"

Art. 3

(Definizioni quantitative del programma integrato e degli interventi di edilizia agevolata e sovvenzionata ivi ricompresi)

1. In conformità degli atti, dei documenti e degli elaborati indicati all'art. 1, i contenuti quantitativi e finanziari del programma integrato d'intervento, aggiornati rispetto alle previsioni formulate in sede di confronto pubblico concorrenziale, anche in ragione della trasposizione dei parametri convenzionali in dimensioni effettive sono qui di seguito indicati, come riportato nella concezione urbanistica:

1.1. - Edilizia residenziale sovvenzionata

la costruzione di n. 20 alloggi per una superficie complessiva pari a mq. 2.424,00 di cui mq. 1.550,53 di superficie utile, mq. 697,74 di superficie non residenziale, mq. 757,41 di superficie per parcheggi così come risulta dal relativo quadro tecnico - economico;

1.2. - Edilizia residenziale agevolata

la costruzione di n. 40 alloggi per una superficie complessiva pari a mq. 3.316,99 di cui mq. 2.243,16 di superficie utile, mq. 937,93 di superficie non residenziale, mq. 851,80 di superficie per parcheggi così come risulta dal relativo quadro tecnico - economico;


n. 20 alloggi di edilizia agevolata identificati come segue:

blocco D10.2, blocco D10.1 interni da 1 a 8 compreso, sono concessi in locazione per un ulteriore periodo di anni 4 oltre il dodicesimo, per le specifiche finalità di cui all'art. 18 della legge 203/91;

1.3 - Edilizia residenziale privata

la costruzione di n. 57 alloggi di edilizia libera, per una cubatura complessiva pari a mc 21.000, e la costruzione di n. 18 alloggi di edilizia convenzionata, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 10/77, per una cubatura pari a mc 3.679,00;

n. 20 alloggi di edilizia privata/convenzionata, identificati come segue:

blocco C7, blocco D7.1, blocco D7.2, blocco D8 interni da 1 a 6 sono concessi in locazione per le specifiche finalità di cui all'art. 18 della legge 203/91;

1.4 - Edilizia per attività commerciali, per una cubatura complessiva di mc. 13.500;

1.5. - Urbanizzazioni primarie e secondarie saranno realizzate così come previsto nella convezione urbanistica sottoscritta con il comune di Cuneo

Art. 4

(Obblighi del soggetto affidatario)

1. Per l'attuazione unitaria e coordinata del programma il soggetto affidatario provvede:

a) alla progettazione e alla realizzazione delle opere di cui all'art. 3 ivi compresi gli allacci e i collegamenti ai servizi a rete esterni all'insediamento;

b) allo svolgimento, in qualità di concessionario di servizi, delle attività e delle funzioni necessarie alla realizzazione degli interventi di edilizia sovvenzionata con le modalità di cui al successivo art. 11;

c) a concedere in locazione e a gestire gli alloggi con le modalità di cui al successivo art. 18;

d) a consentire ed agevolare forme di alta sorveglianza e di vigilanza da parte della Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche urbane e abitative e del Provveditorato interregionale alle OO.PP. - territorialmente competente, con le modalità di cui ai successivi articoli 7 e 16.

2 Entro 30 giorni dalla data di approvazione degli atti di collaudo, la proprietà degli alloggi di edilizia sovvenzionata, compresa l'area di sedime, gli accessori e le pertinenze, è intestata presso i competenti uffici a cura del soggetto affidatario, allo IACP competente per territorio.

Le spese per l'intestazione allo IACP competente per territorio degli alloggi di edilizia sovvenzionata, dell'area di sedime, degli accessori e delle pertinenze, sono a carico del soggetto affidatario a valere sugli oneri di concessione di cui alla lettera a) dell'art. 10.

Art. 5

(Funzioni della Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche urbane e abitative)

1. La Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche abitative, al fine di assicurare l'attuazione del programma integrato di interventi e il rispetto delle disposizioni previste dalla presente convenzione, provvede:

- a) ad esercitare i compiti di vigilanza sull'attuazione del programma integrato;
- b) ad assicurare l'integrale finanziamento degli interventi di edilizia sovvenzionata;
- c) ad erogare il contributo ai fini del parziale finanziamento degli interventi di edilizia agevolata;
- d) ad affidare, ai sensi del punto 3, comma 3, della delibera Cipe 20 dicembre 1991, mediante concessione di servizi al soggetto affidatario, le funzioni tecnico – amministrativa per la realizzazione di interventi di edilizia sovvenzionata;
- e) ad erogare al soggetto affidatario l'importo corrispondente agli oneri di concessione per lo svolgimento delle attività di cui alla lettera d);
- f) all'alta sorveglianza, tramite il Provveditorato interregionale alle OO.PP. – territorialmente competente per territorio, della realizzazione dei programmi di edilizia sovvenzionata e agevolata;
- g) ad esprimere pareri in merito alle modifiche tipologico – funzionali richieste dal soggetto affidatario, anche ai fini della permanenza del finanziamento pubblico.

Art. 6

(Attuazione del programma integrato)

1. Il programma integrato di interventi indicato al precedente art. 3 deve essere attuato con modalità che ne garantiscano la coordinata e completa realizzazione. A tal fine il soggetto affidatario si impegna, entro il termine stabilito per l'inizio dei lavori relativo all'edilizia

agevolata e sovvenzionata, di cui al successivo art. 11, punto h) ad ottenere le concessioni edilizie per una cubatura di edilizia privata residenziale e non residenziale pari ad almeno il 30 per cento del totale dell'edilizia privata nonché a documentare la proprietà dell'intera area del programma integrato.

2. Si impegna altresì, entro il termine stabilito per l'ultimazione dei lavori relativo all'edilizia agevolata e sovvenzionata, di cui al successivo art. 11, punto 1), ad ottenere le concessioni edilizie per una cubatura di edilizia privata residenziale e non residenziale pari ad almeno il 60 per cento del totale dell'edilizia privata e a dare avvio ai lavori relativi ad almeno il 30 per cento delle cubature totali di detta edilizia.

3. Qualora sia trascorso infruttuosamente il termine di cui al successivo art. 8, lett. h) e il comune non abbia rilasciato le concessioni edilizie richieste ovvero non ne abbia motivato il diniego, il soggetto affidatario è liberato dagli obblighi di cui al successivo art. 8 lett. g).

4. Ove le condizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 non potessero essere rispettate, per cause diverse da quelle indicate al comma 3, il soggetto affidatario si impegna a fornire a titolo di cauzione polizze fideiussorie per l'intero valore delle opere per le quali non risulta rilasciata concessione edilizia ovvero non risultino avviati i relativi lavori.

5. Per la determinazione dei valori delle opere si farà riferimento a quelli esposti nella scheda di prefattibilità.

6. Decorso il termine di cui alla lettera e) del successivo art. 8 le cauzioni comunque prestate saranno incamerate tutte o pro quota qualora non risultino adempiuti gli obblighi relativi.

7. Qualora l'attuazione dell'intervento dovesse procedere in difformità delle modalità e dei tempi di cui al presente articolo, il soggetto affidatario ha l'obbligo di eliminare le cause di tale difformità entro il termine che gli sarà notificato, a mezzo di raccomandata a.r., da parte della Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche urbane e abitative.

8. Trascorso inutilmente tale termine la Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche abitative si riserva la facoltà di sospendere l'erogazione dei finanziamenti; previa

diffida ad adempiere entro un ulteriore congruo termine, decorso il quale la presente convenzione è risolta di diritto.

Art. 7

(Vigilanza sull'attuazione del programma integrato)

1. Nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, alla Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche urbane e abitative è riservata, fatte salve le competenze del comitato di vigilanza di cui all'art. 27, comma 6, della legge 142/90, ogni forma di controllo e vigilanza su tutte le fasi di attuazione del programma integrato.

2. Il soggetto affidatario è tenuto a predisporre e a trasmettere alla Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche urbane e abitative e al SIIT – Settore Infrastrutture – territorialmente competente una relazione relativa all'avanzamento dell'intero programma integrato con periodicità non superiore a mesi cinque che dovrà essere verificata dal Provveditorato interregionale alle OO.PP. – territorialmente competente a Certificazione dell'osservanza delle prescrizioni di cui agli articoli 6, 8 e 18, quarto comma.

Art. 8

(Richiamo degli obblighi posti a carico del comune e del soggetto affidatario nella convenzione urbanistica)

1. Con la sottoscrizione della presente convenzione le parti prendono atto che:
- a) il soggetto affidatario ha documentato la proprietà dell'area relativa all'intero programma integrato giusto atto in data 28 dicembre 2005 rep. nn. 11022;
 - b) l'area di cui al precedente punto a) è identificata catastalmente ai mappali nn. 216 (ex 28/f), 215 (ex 28/e), 213 (ex 28/c), 197 (ex 21/b), 198 (ex 21/c), 199 (ex 21/d), 201 (ex 21/f), 203 (ex 21/h), 204 (ex 21/i), 224 (ex 185/b), 195 (ex 19/d), 193 (ex 19/b), 206 (ex 21/m), 219 (ex

28/i), 210 (ex 27/c), 220 (ex 28/l), 222 (ex 28/n), 221 (ex 28/m), foglio 57 del comune di Cuneo;

c) il soggetto affidatario ha sottoscritto convenzione urbanistica con il comune di Cuneo in data 28 dicembre 2005, rep. n. 11022 e successiva integrazione sottoscritta in data 19 luglio 2006, n. 11065;

d) il collegamento con la viabilità generale pubblica e servizi a rete, con l'area oggetto del programma sono assunti a carico del proponente che assume l'onere all'esecuzione diretta delle opere agendo in nome e per conto del comune giusta delibera in data 18 marzo 2003, n. 48;


e) il termine per attuare il programma integrato è stabilito in anni cinque agli effetti del finanziamento pubblico che decade per la parte non realizzata trascorso tale termine;

f) la completa attuazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria dell'intero programma integrato è stata posta a carico del soggetto affidatario il quale ha fornito a garanzia idonee polizze assicurative a favore del comune;

g) il soggetto affidatario si è impegnato, con la predisposizione di un diagramma tempi allegato alla convenzione urbanistica, all'attuazione contestuale e proporzionale di quote di edificazione residenziale e non residenziale e pertinenti urbanizzazioni primarie;

h) il comune si è impegnato a rilasciare le concessioni edilizie relative agli interventi ricompresi nel programma integrato, nel termine di sessanta giorni dalla richiesta;

i) al fine di assicurare la piena rispondenza del patrimonio edilizio realizzato per le finalità di cui al successivo art. 18, il comune si è impegnato a rilasciare il Certificato di abitabilità relativo agli interventi di edilizia sovvenzionata e di edilizia agevolata, nonché il Certificato di abitabilità relativo agli interventi che ricomprendono alloggi offerti in locazione per le finalità dell'art. 18 della legge 203/91, nel termine di venti giorni dalla richiesta del soggetto affidatario, ovvero a motivarne il diniego nello stesso termine.



CAPO "B"

Art. 9

(Finanziamento degli interventi di edilizia agevolata e sovvenzionata)

1. La Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche urbane e abitative, ai fini dell'attuazione degli interventi de edilizia agevolata e sovvenzionata ricompresi nel programma integrato, provvede al finanziamento degli interventi ed alle erogazioni secondo le modalità indicate nei successivi articoli.

Art. 10

(Determinazione dei finanziamenti)

1. La Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche urbane e abitative ai fini di cui al precedente art. 9, concede al soggetto affidatario i seguenti finanziamenti a valere sulle disponibilità di cui all'art. 18 della legge 203/91:

- a) un finanziamento di euro 154.937,07 pari al 15% dell'importo di cui alla lett. b), quale corrispettivo degli oneri concessori, comprensivo dell'aliquota I.V.A., per le attività demandate al soggetto affidatario, da corrispondere con le modalità di cui all'art. 12;
- b) per la realizzazione dell'intervento di edilizia sovvenzionata, un finanziamento di euro 1.032.913,80 pari al costo globale dell'intervento, determinato ai sensi del D.M. 26 aprile 1991, n. 61, depurato delle voci relative alle spese tecniche e generali e alle prospezioni geognostiche, da corrispondere con le modalità di cui all'art. 13. L'ammontare definitivo del finanziamento sarà determinato in sede di approvazione del Certificato di collaudo e non potrà comunque superare il limite di finanziamento sopra determinato;
- c) per l'edilizia agevolata un finanziamento in conto capitale ed in un'unica soluzione determinato in euro 207,98 per ogni 516,46 euro di costo massimo ammissibile dell'intervento da corrispondere con le modalità di cui al successivo art. 14. Il costo massimo ammissibile di ciascun alloggio è pari al valore inferiore tra il costo dell'alloggio, determinato ai sensi del D.M. 26 aprile 1991, n. 62 desunto dal QTE, e l'importo di euro 51.645,69.

2. Il valore del contributo è calcolato provvisoriamente in euro 775.111,85 e sarà definitivamente accertato in sede di valutazione di consistenza finale dell'intervento.

3. L'importo di cui alla lett. a) è determinato in percentuale fissa e invariabile dall'importo dell'intervento di edilizia sovvenzionata di cui alla lett. b), risultando, quindi, indipendente dall'effettivo costo finale dei lavori di realizzazione del suddetto intervento.

Art. 11

(Compiti del soggetto affidatario)

1. Ai fini della realizzazione unitaria e coordinata degli interventi di edilizia sovvenzionata e di edilizia agevolata ricompresi nel programma integrato d'intervento, il soggetto affidatario provvede a:

a) presentare, entro tre mesi dalla data di esecutività della presente convenzione, il progetto definitivo dell'intervento di edilizia sovvenzionata allo IACP competente per territorio, che deve esprimere il proprio parere entro i 30 giorni successivi trascorsi i quali il parere si intende reso in senso favorevole;

b) richiedere al comune, entro un mese dal termine ultimo di cui alla lettera a), la concessione edilizia per gli interventi di edilizia sovvenzionata e di edilizia agevolata e darne comunicazione alla Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche urbane e abitative, riferendo, al contempo, circa l'esito dell'esame dello IACP;

c) presentare, entro tre mesi dal termine di cui alla lettera b), la progettazione esecutiva e il capitolato speciale di appalto, redatto secondo quanto indicato al successivo art. 15, punto a), degli interventi di edilizia sovvenzionata, tenuto conto delle eventuali richieste di modifica espresse dallo IACP, al Provveditorato interregionale alle OO.PP. - territorialmente per territorio che approva ovvero apporta modifiche e integrazioni entro i successivi due mesi, trascorsi i quali la progettazione e il capitolato speciale si intendono approvati;

d) presentare, entro due mesi, dalla data di esecutività della presente convenzione, il capitolato delle opere e dei lavori per gli interventi di edilizia agevolata al Provveditorato

interregionale alle OO.PP. – territorialmente competente che lo approva, ovvero apporta modifiche e integrazioni entro i successivi 60 giorni, trascorsi i quali l'elaborato si intende approvato;

e) avviare, entro undici mesi, dalla data di esecutività della presente convenzione, gare di appalto per l'affidamento dei lavori relativi all'intervento di edilizia sovvenzionata sulla base della normativa vigente in materia di lavori pubblici;

f) pervenire all'aggiudicazione dei lavori e alla stipula del contratto di appalto per l'edilizia sovvenzionata, entro 14 mesi dalla data di esecutività della presente convenzione;

g) espletare le funzioni della direzione dei lavori, nominando a tal fine un tecnico abilitato;

h) certificare l'inizio dei lavori di edilizia sovvenzionata e di edilizia agevolata, ivi comprese le relative opere di urbanizzazione, entro e non oltre 15 mesi dalla data di esecutività della presente convenzione;

i) conferire l'incarico per il collaudo statico delle strutture per l'intervento di edilizia agevolata, ai sensi della legge 1086/71, ad un tecnico a tal fine abilitato;

l) certificare l'ultimazione dei lavori di edilizia sovvenzionata e di edilizia agevolata, ivi comprese le relative opere di urbanizzazione, entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di inizio dei lavori di cui alla lettera h);

m) presentare, a mezzo della direzione dei lavori, la dichiarazione per l'iscrizione in catasto degli immobili con le modalità indicate dal DPR 6 giugno 2001, n. 380;

n) richiedere il Certificato di abitabilità degli immobili con le modalità indicate dal DPR 6 giugno 2001, n. 380;

o) sottoporre all'approvazione del SIIT- Settore Infrastrutture – territorialmente competente per territorio gli elaborati di supporto alla gestione di cui al successivo art. 15, punto c).

2) Al fine di pervenire all'assegnazione degli alloggi di edilizia sovvenzionata e agevolata il soggetto affidatario provvede a:

a) comunicare alla Prefettura territorialmente competente e alla Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche urbane e abitative – entro trenta giorni da raggiungimento

del cinquanta per cento dei lavori sia per l'edilizia residenziale sovvenzionata che per quella agevolata – il numero e le caratteristiche degli alloggi, nonché l'importo dei relativi canoni calcolato con le modalità del D.M. n. 215 del 10 maggio 2002;

b) elencare, in ordine decrescente, ai fini della preferenza per l'assegnazione, gli alloggi secondo il loro presunto valore economico.

In caso di mancata comunicazione del soggetto affidatario, la Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche urbane e abitative sospende cautelativamente l'erogazione del finanziamento, demandando al Provveditorato interregionale alle OO.PP. - territorialmente competente, il compito dell'accertamento dello stato di avanzamento dei lavori.

Art. 12

(Erogazione degli oneri concessori)

1. Il contributo relativo agli oneri concessori per l'edilizia sovvenzionata così come definito alla lettera a) dell'articolo 10 è erogato con le seguenti modalità:

- 20% pari all'importo di euro 30.987,41 contestualmente alla comunicazione dell'avvenuta registrazione della presente convenzione, previa presentazione di cauzione a mezzo polizza fideiussoria bancaria o assicurativa svincolabile all'inizio effettivo dei lavori;
- 30% pari all'importo di euro 46.481,12 all'approvazione della progettazione esecutiva da parte del Provveditorato interregionale alle OO.PP. - territorialmente competente, previa presentazione di cauzione a mezzo polizza fideiussoria bancaria o assicurativa svincolabile all'inizio effettivo dei lavori;
- 30% pari all'importo di euro 46.481,12 alla ultimazione del 50 per cento dei lavori così come desunti dai relativi stati di avanzamento;
- saldo del 20% all'approvazione del Certificato di collaudo delle opere di edilizia sovvenzionata e delle relative opere di urbanizzazione primaria e all'approvazione dei documenti di supporto alla gestione, da parte della Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche urbane e abitative.

Art. 13

**(Erogazione del finanziamento relativo al costo globale
dell'edilizia sovvenzionata)**

1. Il contributo in conto capitale, dell'importo di euro 1.032.913,80 di cui alla lettera b) dell'art. 10, è erogato con le seguenti modalità:

- 20%, pari a euro 206.582,76 alla presentazione del verbale di affidamento dei lavori previa presentazione di cauzione a mezzo polizza fideiussoria bancaria o assicurativa svincolabile all'emissione del primo stato di avanzamento;
- un ulteriore 70%, pari a euro 723.039,66 (con rata di acconto di importo non inferiore a euro 72.000,00) sulla base degli stati di avanzamento trimestrali dei lavori, Certificati dal Provveditorato interregionale alle OO.PP. – territorialmente competente'previa presentazione di cauzione a mezzo polizza fideiussoria bancaria o assicurativa svincolabile all'emissione del successivo stato di avanzamento trimestrale; la polizza dell'ultimo stato di avanzamento trimestrale è svincolata alla presentazione a questa Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche urbane e abitative del certificato di ultimazione dei lavori;
- 10%, pari a euro 103.291,38 all'approvazione degli atti di collaudo. Il Certificato di collaudo non potrà essere emesso, se non risultano collaudate e consegnate al comune con verbale di consegna e presa in carico, le opere di urbanizzazione primaria pertinenti all'intervento di edilizia sovvenzionata.

520600

Art. 14

(Erogazione del finanziamento relativo all'intervento di edilizia agevolata)

1. L'erogazione del contributo nella misura del 90% del valore dell'intervento calcolato ai sensi del precedente art. 10, comma 2, sarà effettuata in due rate di uguale importo. La prima rata è erogata, previa presentazione di cauzione a mezzo polizza fideiussoria assicurativa svincolabile alla data di ultimazione dei lavori, una volta eseguiti i lavori per un importo non inferiore al 50% del costo dei lavori, certificati dal SIIT – Settore Infrastrutture – territorialmente competente.

2. La seconda rata è erogata, previa presentazione di cauzione a mezzo polizza fideiussoria assicurativa svincolabile alla data di emissione del decreto definitivo di concessione del contributo, all'ultimazione dei lavori, verificati dal Provveditorato interregionale alle OO.PP. – territorialmente competente ed al collaudo delle opere di urbanizzazione primaria pertinenti all'intervento di edilizia agevolata.
3. Il saldo o il recupero della differenza fra il valore del contributo definitivamente accertato e l'importo erogato nel corso della realizzazione dell'intervento sono effettuati dopo la emissione del decreto definitivo di concessione del contributo che farà seguito alla approvazione degli atti di collaudo e alla comunicazione dell'esito positivo delle verifiche effettuate dal Provveditorato interregionale alle OO.PP. territorialmente competente ai sensi del seguente art. 16, punto 3 lettera c.

Art. 15

(Prescrizioni speciali con riguardo alla qualità)

1. Con riferimento agli impieghi assunti in sede di confronto pubblico concorrenziale in materia di incremento delle qualità prestazionali degli alloggi di edilizia sovvenzionata e di edilizia agevolata, il soggetto affidatario provvede ai seguenti adempimenti in quanto previsti nella relativa scheda di prefattibilità:
- a) a prevedere, nel Capitolato speciale per l'edilizia sovvenzionata, i requisiti ambientali e quelli tipologico – funzionali da soddisfare e i relativi limiti prestazionali da rispettare, la descrizione oggettiva delle opere e dei lavori, il cronogramma dei lavori ovvero a prevedere, per l'edilizia agevolata, specifici capitolati a riguardo;
 - b) verificare, in fase di realizzazione del programma di edilizia sovvenzionata e agevolata, nominando un responsabile della qualità, il rispetto delle prescrizioni di capitolato, anche mediante procedure di registrazione delle operazioni di cantiere e di ispezioni in corso di opera;
 - c) predisporre, in fase di ultimazione dei lavori, i documenti di supporto alla gestione e costituiti da:

- un libretto d'uso per ciascun organismo abitativo e per ciascun alloggio contenete le informazioni necessarie all'uso e alla manutenzione dello stesso da allegare ai contratti di cessione in affitto o in proprietà;
- un programma di manutenzione e un dossier di manutenzione per ciascun organismo abitativo e per ciascun alloggio, da consegnare al gestore dell'immobile medesimo.

Art. 16

(Alta sorveglianza sull'attuazione del programma di edilizia sovvenzionata e agevolata)

1. Ai fini dell'alta sorveglianza sulla conduzione tecnico – amministrativa dei lavori di realizzazione dell'edilizia sovvenzionata e, ai soli fini delle prescrizioni di cui all'art. 15 per l'edilizia agevolata, il Provveditorato interregionale alle OO.PP. – territorialmente competente:

- a) acquisisce dal concessionario gli atti relativi alla consegna, all'inizio, alla sospensione, alla proroga e alla ultimazione dei lavori;
- b) vista gli stati di avanzamento dei lavori, approva i relativi Certificati di pagamento e li trasmette alla Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche urbane e abitative per l'emissione degli ordinativi di pagamento;
- c) approva le perizie di variante eventualmente necessarie, acquisendo preventivamente, con le modalità di cui all'art. 11, lettera a), il parere dello IACP competente per territorio, per le varianti con aumento di spesa non sarà riconosciuto ulteriore contributo;
- d) affida al concessionario, su proposta motivata dello stesso, l'elaborazione di perizie suppletive o di varianti che dovessero rendersi necessarie per cause di forza maggiore o per sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari da approvare e autorizzare con le medesime procedure di cui alla lettera precedente. Le varianti approvate per le motivazioni di cui sopra, potranno essere ammesse a contributo nei limiti delle disponibilità finanziarie della Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche urbane e abitative.

2. Il Provveditorato interregionale alle OO.PP. – territorialmente competente esercita il potere di verifica, anche mediante ispezioni in corso d'opera, sulla conduzione tecnico – amministrativa dei lavori.
3. Ai fini delle prescrizioni di cui all'art. 15 per l'edilizia agevolata, il Provveditorato interregionale alla OO.PP. – territorialmente competente:
 - a) approva i capitolati relativi alle opere e ai lavori di cui alla lettera d) del precedente articolo 11;
 - b) approva i rapporti del responsabile della qualità di cui alla lettera c) dell'articolo precedente;
 - c) verifica l'idoneità dei documenti di supporto alla gestione di cui alla lettera c) dell'articolo precedente.

Art. 17

(Collaudo degli interventi)

1. La Commissione di collaudo di cui all'art. n. 188 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 è composta ai sensi delle vigenti disposizioni.
2. La Stazione appaltante provvede alla nomina della Commissione di collaudo previa comunicazione al Ministero delle Infrastrutture - Direzione generale per l'edilizia residenziale e le opere urbane ed abitative fornendo altresì, nel caso di incarichi da affidare a soggetti esterni alla stessa, il relativo curriculum professionale.
3. Tutti gli oneri relativi alla Commissione di collaudo gravano sull'importo del finanziamento.
4. La Commissione di collaudo delle opere di urbanizzazione ricadente nel programma integrato è composta ai sensi della normativa vigente. Il comune di Cuneo provvede alla nomina previa comunicazione al Ministero delle Infrastrutture – Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche urbane ed abitative.

CAPO "C"

Art. 18

(Destinazione degli alloggi)

1. Gli alloggi realizzati con i fondi dell'edilizia sovvenzionata ed agevolata sono destinati ed utilizzati secondo le modalità indicate ai punti 5), 6) e 7) della delibera Cipe 20 dicembre 1991.
2. Gli alloggi di edilizia sovvenzionata sono conferiti in proprietà allo IACP e sono assegnati in locazione o in godimento ai dipendenti statali che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 203/91.
3. Gli alloggi di edilizia agevolata e quelli di edilizia privata offerti in locazione, che restano di proprietà del soggetto affidatario, sono assegnati in locazione o in godimento ai dipendenti statali che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 203/91.
4. Il soggetto affidatario deve porre il vincolo alla locazione, con atto pubblico trascritto e registrato alla competente Conservatoria dei Registri Immobiliari, su n. 40 alloggi di edilizia agevolata, di cui su n. 20 per anni 12 e su numero 20 per anni 16 e su n. 20 alloggi di edilizia privata/convenzionata per anni 12.
5. Nel caso in cui gli alloggi vengano ceduti, l'atto di trasferimento deve contenere, a pena di nullità, una clausola che preveda il passaggio in capo all'acquirente degli obblighi in locazione.
6. All'assegnazione degli alloggi provvede ai sensi del D.M. n. 215 del 10 maggio 2002 successivamente integrato con D.M. n. A/8421 del 25 novembre 2004, il Prefetto competente per territorio, al quale la Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche urbane e abitative, comunica la disponibilità degli alloggi.
7. La durata del periodo locativo decorre dalla data di assegnazione dell'alloggio da parte della competente Prefettura.
8. Il canone annuo di locazione o il corrispettivo annuo di godimento degli alloggi di cui al comma 3 non possono risultare superiori al 4,5% del prezzo di cessione stabilito dal comune

con apposita convenzione. Nella stessa convenzione il Comune determina le modalità di aggiornamento del prezzo di cessione per il periodo di validità della presente convenzione.

9. Per gli alloggi di edilizia libera concessi in locazione per le specifiche finalità di cui all'art. 18 della legge 203/91, per la durata del periodo di locazione e ai soli fini della determinazione del canone, si applica quanto previsto al comma 8.

10. Al fine del comma 5 del presente articolo, il soggetto affidatario comunica alla Prefettura, entro 20 giorni dalla data dell'atto di trasferimento, il nominativo e il domicilio dell'acquirente.

11. Qualora il Prefetto non provveda all'assegnazione degli alloggi entro il termine stabilito dall'art. 7 del D.M. n. 215 del 10 maggio 2002, gli stessi alloggi tornano nella piena disponibilità del soggetto attuatore per essere utilizzati in conformità della normativa vigente per l'edilizia agevolata, mentre per gli alloggi di edilizia sovvenzionata, in mancanza di assegnatari aventi diritto, saranno assegnati ai sensi dell'art. 5 della legge 8 febbraio 2001, n. 21, sulla base delle norme relative all'edilizia residenziale pubblica vigente in ogni regione.

12. Trova applicazione, altresì, la direttiva ministeriale prot. n. C/575 del 23 maggio 2007.

Art. 19

(Rinvio alla normativa dei lavori pubblici relativamente agli interventi di edilizia sovvenzionata)

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione le parti fanno espresso riferimento alle vigenti disposizioni in materia di lavori pubblici.

Art. 20

(Controversie)

1. Le controversie che dovessero insorgere nell'attuazione della presente convenzione sono demandate alla decisione di un collegio arbitrale costituito da tre membri, uno dei quali designato dalla Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche urbane e abitative, l'altro dal soggetto affidatario e il terzo con funzioni di presidente di comune accordo tra le parti, ovvero, dal Presidente del Consiglio di Stato.

2. Il collegio ha sede in Roma e decide secondo le vigenti norme del codice di procedura civile.

3. Per quanto riguarda i tempi e le modalità dell'arbitrato si richiama espressamente la normativa di cui al capitolato generale di appalto per le opere pubbliche di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, per quanto compatibile con la presente convenzione.

4. La parte attrice ha facoltà di escludere la competenza arbitrale proponendo la domanda al giudice competente a norma delle disposizioni del codice di procedura civile. La parte convenuta nel giudizio arbitrale ha facoltà, a sua volta, di escludere la competenza arbitrale. A questo fine deve notificare, nel termine di giorni trenta dalla notifica della domanda di arbitrato, la sua determinazione alla controparte, la quale, ove intenda proseguire il giudizio, deve proporre domanda al giudice competente. Nel caso in cui la controversia sia decisa mediante giudizio arbitrale, contro la relativa pronuncia è ammessa impugnazione con tutti i mezzi previsti dal codice di procedura civile.

Art. 21

(Divieti ed obblighi per il contraente)

1. E' fatto espresso divieto al soggetto affidatario di trasferire ad altro soggetto gli impegni e gli oneri relativi alla realizzazione del programma integrato e specificatamente, di alienare a terzi le aree prima della definitiva e completa attuazione del programma e gli immobili prima del rilascio della licenza di abitabilità o di agibilità. Per questi ultimi sono tuttavia consentiti atti preliminari di vendita sottoposti a condizione che la consegna degli stessi avvenga successivamente al rilascio delle licenze di abitabilità o di agibilità.

Art. 22

(Esonero responsabilità)

1. Il soggetto affidatario esonera e tiene indenne la Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche urbane e abitative da qualsiasi impegno e responsabilità che a qualsiasi tipo possa derivare nei confronti di terzi dalla presente convenzione.

Art. 23

(Durata della convenzione)

1. La presente convenzione ha termine con la presentazione alla Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche urbane e abitative da parte del soggetto affidatario alla scadenza dei periodi di locazione, di una relazione conclusiva sullo stato di conservazione e manutenzione degli immobili e sull'efficacia delle qualità prestazionali degli interventi di edilizia residenziale pubblica, nonché sulla complessiva attuazione della presente convenzione.


Art. 24

(Esecutività)

1. La presente convenzione diviene esecutiva dalla data dell'avvenuta registrazione, da parte del competente organo di controllo, del decreto di approvazione della medesima convenzione.

per il Ministero delle Infrastrutture

Dott. Marcello Arredi



per il Comune di Cuneo

Arch. Giovanni Previgliano



per il soggetto affidatario

Arch. Mario Giletta



ASTE
GIUDIZIARIE.it

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO
PRESSO IL MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

- 4 DIC. 2007

N. 36956 VII



ASTE
GIUDIZIARIE.IT

Ministero delle Infrastrutture

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE STATALI, L'EDILIZIA E LA REGOLAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI
DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE E LE POLITICHE URBANE E ABITATIVE

DIVISIONE V
CORTE DEI CONTI
29.01.08 000087
UFF. CONTR. INFRASTR.
E TERRITORIO

REG.TO ALLA CORTE DEI CONTI
Add. 18 FEB 2008
UFFICIO CONTROLLO ATTI MINISTEF
DELLE INFRASTRUTTURE ED ASSETT
DEL TERRITORIO
Reg. N° 1 Fog. 124
IN CONSIGLIO

ASTE
GIUDIZIARIE.IT

Prot. n. 223/R.I./U.

Visto il comma 1 dell'art.18 del decreto legge 15 maggio 1991, n.152, convertito, con modificazioni nella legge 12 luglio 1991, n.203, che prevede la realizzazione di un programma straordinario di edilizia residenziale da concedere in locazione o in godimento ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato quando è strettamente necessario alla lotta alla criminalità organizzata, con priorità per coloro che vengano trasferiti per esigenze di servizio;

Vista la lettera a) del primo comma del citato art. 18 della legge 12 luglio 1991, n.203, che destina, per l'edilizia agevolata, un finanziamento con limite di impegno di L. 50 miliardi, a valere sul limite di impegno di L.150 miliardi relativo al 1990 previsto al comma 3 dell'art. 22 della legge 11 marzo 1988, n. 67;

Vista la lettera b) del primo comma del richiamato art. 18 della legge 12 luglio 1991, n. 203 che destina un finanziamento di lire 900 miliardi per l'edilizia sovvenzionata, alla cui copertura si provvede con prelievo di L. 300 miliardi per anno dei proventi relativi ai contributi di cui al primo comma, lett. b) e c), dell'art.10 della legge 4 febbraio 1963, n. 60 relativi agli anni 1990, 1991 e 1992;

Visto inoltre il comma 2 dell'art. 18 della legge 12 luglio 1991, n. 203 che consente la concessione dei finanziamenti, per l'edilizia agevolata, in una unica soluzione a parità di valore attuale;

Vista la delibera del Comitato esecutivo del Cer del 17 ottobre 1991 con la quale, tra l'altro, sono stati approvati i criteri generali per l'attuazione del programma straordinario ed è stata demandata al Segretariato generale del Cer la predisposizione di un avviso pubblico concorrenziale contenente, fra l'altro, le modalità di scelta dell'operatore e le procedure di attuazione del programma straordinario, nonché un modello di scheda di prefattibilità che saranno resi esecutivi con decreto del Ministro dei Lavori pubblici, Presidente del Cer;

Vista la deliberazione del Cer del 30 ottobre 1991, con la quale sono state assunte determinazioni da sottoporre all'approvazione del Cipe in relazione alla durata e ai contenuti del rapporto di locazione per gli alloggi di edilizia agevolata; alle modalità di affidamento, anche in concessione, degli interventi; alle modalità di acquisizione da parte degli Iacp degli alloggi di edilizia sovvenzionata e ai requisiti di reddito per l'accesso ai medesimi alloggi;

Vista la delibera Cipe 20 dicembre 1991 di approvazione e di definizione delle proposte presentate dal Cer;

ASTE
GIUDIZIARIE.IT



COPIA CONFORME

[Handwritten signature]

Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici 17 gennaio 1992, pubblicato sulla G.U.28 gennaio 1992, n.22 con il quale è stato indetto il confronto pubblico concorrenziale per la selezione delle proposte relative al succitato programma straordinario;

Visti i DD.MM. 4 marzo 1992, n.B/2755, 17 giugno 1992, n. B/6916, 18 settembre 1992, n. 109/S, e 21 novembre 1992, n. B/12741, con i quali è stata nominata e successivamente modificata la Commissione incaricata della formulazione dei criteri, dell'attribuzione dei punteggi e della formazione degli elenchi delle richieste pervenute;

Vista la nota 4 maggio 1992, n. 3072/12B.1 con la quale il Prefetto di Cuneo ha attestato la conformità della localizzazione, in ambito territoriale di competenza della Prefettura stessa, alle finalità di cui all'art. 18 della legge 203/91;

Vista la ministeriale 25 giugno 1992 n. 395, con la quale al soggetto proponente [REDACTED] stato comunicato il superamento della prima fase istruttoria;

Visto il telegramma n. 1144 in data 21 luglio 1992, con il quale è stato prorogato il termine per la presentazione della documentazione fissando la nuova scadenza al 20 ottobre 1992;

Vista la nota 7 marzo 1994, n. A/3578 con la quale il Segretariato generale del Cer ha precisato gli elementi che debbono essere contenuti nelle convenzioni urbanistiche;

Vista la nota 30 dicembre 1993 n.B/12047 con la quale il Segretariato generale del Cer ha trasmesso - ai sensi dell'art.8 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n.398, convertito, con modificazioni, nella legge 4 dicembre 1993, n. 493, - al Presidente della Giunta Regionale Piemonte l'elenco degli operatori idonei e dei progetti selezionati dalla Commissione istituita con il già citato decreto ministeriale 4 marzo 1992, n.B/2755, ai fini della conclusione dell'Accordo di programma di cui all'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, tra cui rientra la proposta n. 135 presentata dalla [REDACTED]

Visto l'articolo 13, comma 2, della legge 23 febbraio 2006, n. 51, ha ulteriormente differito al 31 dicembre 2007 la scadenza dei termini previsti dall'art. 11, comma 2, e dall'art. 12, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 136;

Vista la legge 1 agosto 2002, n. 166, art. 2, comma 8, lettera b), prevede che i finanziamenti saranno utilizzati per i programmi integrati utilmente collocati in graduatoria nei limiti e secondo quanto indicato nel comma 7;

Visto l'Accordo di programma concluso in data 19 maggio 2003 tra la Regione Piemonte e il Comune di Cuneo e la successiva integrazione in data 1 dicembre 2003 del programma integrato, di cui alla scheda di prefattibilità n. 395, progetto n. 135, presentato dalla [REDACTED] mantenendo le capacità insediative a suo tempo fissate in 20 alloggi di edilizia residenziale sovvenzionata e in 40 alloggi di edilizia residenziale agevolata;

Vista la delibera 25 novembre 2003, n. 11022 con la quale il Comune di Cuneo ha ratificato l'Accordo di programma di cui al punto precedente;

Considerato che il programma di che trattasi rientra nell'ambito specifico di disciplina di cui all'art. art. 2, comma 8, lettera b), della legge 1 agosto 2002, n. 166, risultando il programma integrato utilmente collocato in graduatoria;

Vista la ministeriale 19 aprile 2004, n. 153 con la quale al soggetto affidatario è stato trasmesso lo schema di convenzione e richiesta, tra l'altro, la sottoscrizione della convenzione urbanistica con il Comune;

Vista la convenzione urbanistica sottoscritta in data 28 dicembre 2005 e successivamente integrata in data 19 luglio 2006 dal Comune di Cuneo e dalla [REDACTED]

Vista la convenzione in data 12 ottobre 2007, stipulata tra il Ministero delle infrastrutture - Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche urbane e abitative, la [REDACTED] e il Comune di Cuneo, concernente l'attuazione di un programma integrato di cui all'art.18 della legge 203/91, da realizzarsi nel Comune di Cuneo per n. 20 alloggi di edilizia sovvenzionata e n. 40 alloggi di edilizia agevolata da parte della citata [REDACTED]

Considerato che il terzo comma del punto 3 della delibera Cipe del 20 dicembre 1991 e il punto 2.3 del bando di gara stabiliscono le modalità di affidamento degli interventi ed in particolare, l'affidamento in regime di concessione di servizi, con onere di concessione non superiore al 15 per cento, degli interventi di edilizia sovvenzionata ricompresi nei programmi integrati;

Considerato che la convenzione sopra citata prevede la concessione dei seguenti finanziamenti:

- per gli oneri concessori, un finanziamento in conto capitale determinato in € 154.937,07 comprensivo di I.V.A., pari al 15% di € 1.032.913,80;
- per l'edilizia sovvenzionata, un finanziamento in conto capitale provvisoriamente determinato in € 1.032.913,80 comprensivo di I.V.A.;
- per l'edilizia agevolata, un finanziamento in conto capitale provvisoriamente determinato in € 775.111,85;

Considerato che in sede di Conferenza Stato-regioni, nella seduta del 2 marzo 2000, è stata raggiunta l'intesa ai sensi dell'art.63 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, nella quale è stato previsto, tra l'altro, che l'Amministrazione centrale continui a svolgere le procedure di propria competenza relativamente ai programmi di cui all'art.18 della legge 203/1991;

Visto il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con la legge 17 luglio 2006, n. 233, è stato, tra l'altro, istituito il Ministero delle infrastrutture;

tutto ciò premesso e considerato

Decreta:

Art. 1 - E' approvata la convenzione in data 12 ottobre 2007, stipulata tra il Ministero delle infrastrutture - Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche urbane e abitative,

la CO.GE.IN. s.p.a. e il Comune di Cuneo concernente il finanziamento di n. 20 alloggi di edilizia sovvenzionata e n. 40 alloggi di edilizia agevolata ricadenti all'interno del programma integrato prog. n. 135.


Art. 2 - La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a mettere a disposizione della ██████████ ██████████ con sede in Savigliano, Via E. Fermi, n. 11, i seguenti finanziamenti:

- per gli oneri concessori, un finanziamento in conto capitale determinato in € 154.937,07 comprensivo di I.V.A., pari al 15% di € 1.032.913,80;
- per l'edilizia sovvenzionata, un finanziamento in conto capitale provvisoriamente determinato in € 1.032.913,80 comprensivo di I.V.A.;
- per l'edilizia agevolata, un finanziamento in conto capitale provvisoriamente determinato in € 775.111,85.

Art. 3 - All'accreditamento dei fondi provvede la Cassa depositi e prestiti a seguito di comunicazione da parte della Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche urbane e abitative.


16 NOV. 2007

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Marcello Arredi



ASTE GIUDIZIARIE.IT

N. 33
Roma, 16/11/2007
IL DIRETTORE



ASTE GIUDIZIARIE.IT

ASTE GIUDIZIARIE.IT
art18dec135.doc